

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

---

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

59° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

---

**Presidenza del presidente Antonino CARUSO**  
**indi del vice presidente ZANCAN**

## I N D I C E

## DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B) Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 3, 4, 5 e <i>passim</i>
BOBBIO Luigi (AN) . . . . .	4
* CALVI (DS-U) . . . . .	5, 12, 16
* DALLA CHIESA (Mar-DL-U) . . . . .	14
ZANCAN (Verdi-U) . . . . .	3, 7, 9 e <i>passim</i>
ZICCONI (FI) . . . . .	4

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.*

*I lavori iniziano alle ore 21,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B)** *Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri; Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1930-42-294-302-789-926-1118-1397-1445-1541-1542-1554-1783-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, in primo luogo desidero ringraziarla per il cortese invito rivoltomi a proseguire nello svolgimento delle funzioni di relatore, funzioni già svolte in occasione della precedente lettura del provvedimento qui in Senato. Tuttavia, esaminato il testo pervenutoci dalla Camera, non concordo assolutamente con le modifiche da essa apportate. Ritengo che il relatore debba almeno in linea di massima concordare sulla proposta legislativa che illustra; pertanto chiedo, signor Presidente, di essere sostituito nella funzione di relatore. Desidero che questa mia posizione risulti dai verbali per obiettività rispetto agli accadimenti.

In secondo luogo, vorrei sottolineare che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante secondo una prassi consolidata: se un disegno di legge approvato in prima lettura dalla Commissione del Senato in sede deliberante viene modificato dalla Camera, nuovamente viene assegnato alla Commissione sempre in sede deliberante; sostanzialmente si tratta di una sede concessa in via automatica dal Presidente del Senato.

Poiché ritengo che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati stravolgano l'assetto del testo di legge approvato in prima lettura in sede deliberante dal Senato, ne chiedo la rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento. Auspico che questa mia richiesta sia appoggiata dai colleghi senatori; se non vado errato, dopo la

nomina della senatrice a vita Rita Levi Montalcini, il numero prescritto è di cinque senatori. Io, ovviamente, sono favorevole a questa soluzione ma, *tamquam non esset*, se manca il numero prescritto dalle nostre norme regolamentari per tale richiesta, non sarà possibile procedere in tal senso.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Zancan, per quanto riguarda la prima questione, le do atto di aver gestito la sua contrarietà al nuovo testo, che è stato licenziato dalla Camera dei deputati e rinviato per un nuovo esame al Senato, con la consueta chiarezza e lealtà che caratterizza il suo lavoro. È per questo motivo che assumo personalmente la funzione di relatore senza l'imbarazzo che diversamente avrei senz'altro avuto.

Devo inoltre sottolineare che lei nel corso della precedente lettura al Senato ha cercato in ogni maniera e con ogni strumento di giungere, come poi è avvenuto, ad un testo che non solo è risultato largamente condiviso, ma che aveva e ha ancora in larga parte il pregio di ricondurre a realismo e quindi ad effettività una serie di disposizioni che, con un livello maggiore di ideologismo fine a se stesso, o di astrattezza, avrebbero rischiato di non perseguire lo scopo di fondo proposto dal disegno di legge, cioè la concreta protezione degli animali dai maltrattamenti.

Per quanto riguarda la seconda questione, la presenza della senatrice Rita Levi Montalcini tra i componenti di questa Commissione ha determinato che il prescritto numero di senatori per la richiesta della rimessione del disegno di legge in sede referente non sia più di cinque, ma di sei, essendovi un arrotondamento per eccesso ed essendo questa Commissione composta da 26 senatori. Occorre quindi l'appoggio di altri cinque senatori, oltre lei.

Ritengo in ogni caso opportuno – anche per risparmiare tempo – consultare rapidamente i rappresentanti dei Gruppi per sapere se aderiscono o meno alla proposta del senatore Zancan di rimessione all'Assemblea.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, pur rendendomi conto delle motivazioni e condividendo quanto lei ha detto in ordine alla funzione di relatore svolta dal collega Zancan nella prima lettura di questo disegno di legge da parte del Senato, ritengo che sia opportuno mantenere la sede deliberante. Pertanto a nome del mio Gruppo esprimo contrarietà sulla proposta di rimessione all'Assemblea del provvedimento al nostro esame.

ZICCONI (FI). Signor Presidente, sono favorevole al mantenimento della sede deliberante poiché ritengo che, se effettivamente la legge presenta stravolgimenti, niente impedirà al Senato di modificarla anche in sede deliberante e la Camera avrà modo di riflettere ancora sul testo.

Pertanto a nome del mio Gruppo esprimo contrarietà sulla proposta di rimessione all'Assemblea del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE, *relatore*. Preciso che i senatori presenti del Gruppo Democratici di sinistra non raggiungono il prescritto numero per appoggiare la proposta del senatore Zancan.

CALVI (*DS-U*). Sta dicendo che il mio intervento è inutile?

PRESIDENTE, *relatore*. No, senatore Calvi; certamente avete facoltà di esprimere il vostro consenso o dissenso. La mia precisazione tendeva soltanto a farvi superare un eventuale imbarazzo.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, con molta lealtà, come sempre abbiamo fatto in questa Commissione, non ho difficoltà ad esprimere la mia opinione, anche se non posso non provare un senso di disagio perché con i colleghi del Gruppo Verdi, soprattutto con il senatore Zancan, abbiamo affinità politiche e istituzionali che ci legano da molto tempo. Devo dire però, francamente, che ho qualche riserva ad aderire alla proposta di rimessione.

Il provvedimento al nostro esame presenta molti problemi e fin dall'inizio ho sottolineato che non era del tutto soddisfacente; successivamente, nel corso della discussione di merito, valuteremo anche queste problematiche. Il testo è stato esaminato più volte dalla Camera e la nostra Commissione lo ha approvato in sede deliberante. Pertanto, pur comprendendo le ragioni della richiesta, ritengo preferibile che l'esame del provvedimento prosegua nella sede deliberante, anche alla luce delle numerose iniziative che sono al momento all'attenzione dell'Assemblea che impedirebbero un rapido *iter* del disegno di legge.

Sottolineo il rammarico dovuto al fatto di non poter aderire a una richiesta proveniente da una parte che sentiamo molto affine a noi e ribadisco comprendo le ragioni che hanno indotto la formulazione della proposta. Per i motivi suddetti pertanto dichiaro a nome del mio Gruppo di la contrarietà alla richiesta di rimessione all'Assemblea, riservandomi di esprimere successivamente una dettagliata valutazione del disegno di legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Accertato che la richiesta del senatore Zancan non è appoggiata dal prescritto numero di senatori, dispongo che i lavori proseguano in sede deliberante e assumo la funzione di relatore.

Svolgerò la relazione limitandomi a trattare i soli punti che sono stati modificati dalla Camera dei deputati, poiché gli altri, quelli per l'appunto non soggetti a modifica, non potranno comunque essere esaminati dal Senato. Riferisco segnatamente, ma molto rapidamente, su alcuni degli interventi che ha svolto la Camera dei deputati.

Il primo intervento riguarda l'articolo 544-*quater* del codice penale che disciplina gli spettacoli o le manifestazioni vietati. Il Senato, nella precedente lettura, aveva introdotto, come ipotesi sanzionata, anche quella dell'organizzazione o promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino per gli animali «attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi». L'introduzione di questa specificazione nell'ambito della definizione era determinata dalla necessità di omogeneizzare la previsione stessa con altre disposizioni del disegno di legge, in particolare con le disposizioni sull'abbandono di animali. La Camera dei deputati ha ritenuto

di eliminare questa specificazione ed è di tutta evidenza che il funzionamento della norma risulta di minor completezza e di minor efficacia. Tuttavia il concetto di «sevizie o strazio» può consentire in via interpretativa un parziale recupero della portata precettiva dell'inciso soppresso.

Una seconda modifica riguarda l'articolo 727 del codice penale che disciplina l'abbandono di animali. Il comma 2 di tale articolo nel testo approvato dal Senato stabiliva: «Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze». La Camera ha eliminato le parole: «o comunque» e ha coordinato con la congiunzione «e» la produzione di gravi sofferenze con le condizioni incompatibili con la loro natura. L'intervento è solo apparentemente di minor rango ma in realtà finisce per determinare una minore protezione per gli animali in quanto non sarà più sufficiente la detenzione di animali in condizioni incompatibili alla loro natura, ma si richiederà, per la configurazione dell'illecito, che la stessa sia anche produttiva di gravi sofferenze.

La Camera dei deputati ha inoltre modificato l'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante la rubrica: «Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale».

L'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale disciplina le leggi speciali in materia di animali. Il testo è rimasto sostanzialmente inalterato, ma la Camera dei deputati aggiunge, nel catalogo delle eccezioni: «Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente». Appare di tutta evidenza la preoccupazione della Camera dei deputati di creare una zona franca per tutte le manifestazioni, a cominciare dal Palio di Siena. Ritengo che l'intervento potesse e dovesse essere realizzato in maniera forse più efficace e meno approssimativa, perché oggettivamente – è bene che la Commissione lo sappia – attraverso questa disposizione sarà possibile procedere allo strangolamento dell'oca appesa per le zampe se questo è nella tradizione storica o culturale di un comune o di un villaggio; si deve ragionevolmente ritenere che non vi sarà mai un'autorità regionale che negherà l'autorizzazione a fronte di documentatissime produzioni storiografiche dell'evento storico-culturale.

Un ulteriore intervento riguarda l'articolo 19-quater concernente l'affidamento degli animali sequestrati o confiscati. Ritengo condivisibile la prima parte di questo intervento: la Camera ha stabilito che gli animali che sono oggetto di un provvedimento di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni od enti individuati da un decreto del Ministero della salute, sempre che gli stessi ne facciano richiesta. Per la verità, nel testo varato dal Senato non era stata prevista questa specificazione, immaginando che non potesse imporsi ad alcuna associazione di mantenere e custodire un animale, anche perché gli animali oggetto di sequestro o di confisca potenzialmente sono di vario genere e di vario tipo e quindi è anche facile immaginare che alcune delle associazioni non siano oggettivamente

in grado di adempiere alla bisogna. Tuttavia ritengo condivisibile la precisazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Devo confessare però di non comprendere le ragioni per cui la Camera dei deputati ha soppresso dal testo del nuovo articolo 19-*quater* le parole: «Le spese occorrenti per il mantenimento e per la custodia degli animali sequestrati o confiscati sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato». Questa disposizione rappresentava in realtà un messaggio: voleva richiamare l'attenzione sulle persone che abbandonano gli animali, che li maltrattano, che causano loro sofferenze o strazio, imponendo loro la restituzione delle spese sostenute dall'erario per tutta la durata della vita degli animali.

ZANCAN (*Verdi-U*). E ci sono anche animali longevi.

PRESIDENTE, *relatore*. Non comprendo le ragioni di questo intervento della Camera neppure nell'ottica di evitare costi per l'erario, visto che lo stesso sarebbe comunque tenuto a farsi carico delle spese di mantenimento e di custodia in quanto proprietario degli animali confiscati.

All'articolo 5 del disegno di legge al nostro esame vi è un ulteriore intervento della Camera dei deputati. La norma approvata dal Senato statuiva: «Lo Stato e le regioni promuovono di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche». La Camera ha sostituito la parola «promuovono» con le parole: «possono promuovere». Tale modifica mi sembra assolutamente inutile, posto che il dovere di promozione da parte dello Stato e delle Regioni, non essendo sottoposto a sanzione, comunque doveva essere inteso come di carattere programmatico, di forte richiamo a un'azione di prevenzione, sulla cui opportunità continuo a convenire.

La Camera ha inoltre modificato l'articolo 6 del provvedimento, concernente la vigilanza sul rispetto della legge, che è affidata, nei limiti dei compiti ad esse attribuiti, anche alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. La Camera dei deputati ha limitato questa attività di vigilanza ai soli animali cosiddetti di affezione. A mio avviso tale modifica è incomprensibile e sorprendente: poiché si richiede un'azione di controllo, non si può ragionevolmente distinguere tra animale e animale.

L'ultimo intervento modificativo della Camera riguarda l'articolo 8 del provvedimento, che stabilisce la destinazione delle sanzioni pecuniarie. Dopo lunga discussione, come ricorderete, questa Commissione ha deciso di approvare un testo flessibile che consentisse al Ministero della salute di utilizzare le risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie per la realizzazione delle finalità della legge stessa. La Camera dei deputati ha reso specifica questa indicazione di carattere generico, precisando che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono riassegnate allo stato

di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale; si tratta degli stessi enti o associazioni cui sono affidati, ove lo richiedano, gli animali sequestrati o confiscati. Non manifesto contrarietà su questo intervento modificativo della Camera dei deputati.

Concludo precisando di aver raccolto, sebbene in via informale, le posizioni di tutti coloro che operano nell'ambito della questione di cui si occupa questo provvedimento. Alcune associazioni (ve ne sono di importanti) hanno riconosciuto la qualità del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione giustizia del Senato – e di questo le ringraziamo – aggiungendo che gli interventi apportati dalla Camera dei deputati non hanno certo migliorato tale testo. Allo stesso tempo però, queste associazioni hanno auspicato la rapida approvazione del provvedimento in quanto tali interventi modificativi non hanno determinato un drammatico sconvolgimento della disciplina che continua ad esplicare i propri effetti fortemente innovativi, di grande rilievo, che consentono di fare passi avanti in questo ambito.

Ho anche ascoltato (forse anche con maggiore attenzione e cura) le principali associazioni che si dichiarano contrarie all'approvazione di questo disegno di legge in base alla tesi che esso è molto efficace per la protezione di venti milioni di cani e gatti ma non lo è altrettanto per la protezione di 500.000 animali di altro genere. Questo confronto di cifre, di importi e di valori comunicati dalle stesse associazioni la dice lunga sulla necessità di approvare il testo in esame. Infatti, pur se alcune associazioni non condividono il risultato finale, mi sembra che il provvedimento in questione assicuri un'adeguata e diffusa protezione e risolva quindi la maggior parte dei problemi.

Concludo quindi la mia relazione dichiarando di condividere il testo e auspicando la sua approvazione, secondo la nota logica che l'ottimo a volte è nemico del buono. Sono personalmente lieto del fatto che si sia deciso di proseguire l'esame in sede deliberante e desidero fortemente che la nostra Commissione approvi questo disegno di legge prima della sospensione dei lavori parlamentari prevista per il mese di agosto: infatti proprio nel mese di agosto stesso si consumerà per l'ennesima volta sulle strade e nelle città di tutta Italia lo scandalo degli animali abbandonati. Certamente il provvedimento non risolverà del tutto il problema e avremo ancora animali abbandonati nelle città e nelle strade; tuttavia esso costituisce un messaggio preciso, uno strumento specifico per evitare che in futuro ciò accada.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 13 del 7 luglio 2004.

Poiché non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso il proprio parere che è, per quanto di competenza, non ostativo.

Comunico inoltre che non sarà possibile pervenire alla conclusione dell'esame di questo disegno di legge nella seduta odierna in quanto la



Commissione bilancio non ha ancora formulato il suo parere. Certo esiste una corrente di pensiero che sostiene che, essendo abbondantemente scaduto il termine assegnato, la mancata espressione del parere da parte della Commissione bilancio non costituisce impedimento per la conclusione dei nostri lavori. Tuttavia esiste un'altra corrente di pensiero che sostiene esattamente l'opposto.

Non voglio ora aprire un dibattito su questi argomenti, perché credo davvero che aprendo una discussione su questi formalismi rischieremo – lo dico con assoluta serenità ai colleghi dell'opposizione che sono stati maggioranza in altre stagioni e che potranno esserlo in altre future stagioni così come ai colleghi della maggioranza attuale – di avere gli animali per le strade in agosto e non potremo non vergognarcene.

A mio avviso essendo scaduto il relativo termine la Commissione potrebbe procedere ugualmente; tuttavia ritengo che si possa attendere un tempo ragionevole (abbiamo ancora tre settimane di lavoro) perché la Commissione bilancio si esprima sul testo e sugli eventuali emendamenti presentati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'appello che lei ha fatto alla tutela degli animali, soprattutto considerando la vicinanza del periodo feriale, non può non trovarmi assolutamente consenziente. Pur tuttavia, fatta questa doverosa premessa di attenzione alla tutela degli animali, soprattutto in questo periodo, non posso non soffermarmi sulla constatazione che la Camera dei deputati, con tutto il rispetto dovuto da un fiero parlamentarista all'altro ramo del Parlamento, è riuscita nel non commendevole risultato di apportare al testo cinque modifiche tutte gravemente errate.

Per entrare, sia pure in estrema sintesi, nel dettaglio, la prima modifica apportata dalla Camera interessa il nuovo articolo 544-*quater* del codice penale: l'altro ramo del Parlamento ha soppresso il riferimento alle «attività insostenibili per le caratteristiche etologiche» degli animali. Signor Presidente, è vero che la previsione è limitata ai soggetti che organizzano spettacoli o manifestazioni vietati che comportino per gli animali sevizie o strazio ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi ed è vero che dunque si riferisce o può riferirsi agli animali che ballano sulle punte o ai cani che saltano nei cerchi di fuoco, quindi relativamente a poche ipotesi. Ribadisco però il significato di questo provvedimento: non si tratta solo di una legge sanzionatoria bensì anche di una legge manifesto. Mi domando pertanto quale messaggio possa rappresentare il fatto che in una manifestazione circense sia consentito violare le caratteristiche etologiche degli animali, mentre sia sanzionato l'uso dell'asino o del mulo che aiuta il bracciante nella sua fatica quotidiana; in questo modo si dà al bracciante un segnale preciso: laddove c'è gioco e ludo è consentito fare quello che a lui – che agisce per il sostentamento della propria famiglia – è vietato, anzi sanzionato.

In secondo luogo, la Camera dei deputati ha particolarmente sbagliato (e in questo caso, come già giustamente ha sottolineato il Presidente rela-

tore, l'errore si riflette su un numero plurimo di casi) nella riformulazione del nuovo articolo 727 del codice penale. Si tratta di una norma fondamentale perché sanziona l'abbandono di animali, cioè mira a colpire quegli atteggiamenti di incuria che, per cattiva educazione o per cattiva civiltà, molte persone assumono nei confronti degli animali domestici o che abbiano acquistato abitudini della cattività. La Camera dei deputati ha previsto che la sanzione si applichi a chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, «e» che siano produttive di gravi sofferenze; questa modifica è certamente restrittiva rispetto al testo licenziato dal Senato, che prevedeva l'incompatibilità con la loro natura «o comunque» la produzione di gravi sofferenze. È chiaro che in questo modo si restringe enormemente la portata del precetto proprio nell'ambito dell'abbandono degli animali, che (raccolgo l'appello del Presidente) rappresenta il reato più frequente ed anche più odioso, perché si verifica pubblicamente.

Il testo approvato della Camera limita dunque il precetto alla produttività di gravi sofferenze. Mi piacerebbe sapere a quante ore si deve esporre al caldo un cane all'interno di una vettura perché ciò sia considerato per lui produttivo di gravi sofferenze. A mio parere si rischia di dare via libera a un abbandono doloroso degli animali, cioè proprio alla fattispecie che si voleva sanzionare. La scelta della Camera dei deputati è assolutamente improvvida, perché dà l'estro a facili difese, furbizie, scappatoie e quindi consente proprio quella incuria che tanto spesso si registra nella nostra vita cosiddetta «civile», che però in realtà è una vita molto spesso dominata dalla fretta e dall'inciviltà.

La modifica introdotta dalla Camera all'articolo 3, nel nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, è senza alcun dubbio la più grave. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi perché questa modifica stravolge uno dei punti che era stato oggetto di particolare attenzione, discussione e anche perplessità da parte mia come relatore e che alla fine aveva trovato un mio consenso in una corretta interpretazione della norma. Poiché in materia penale la duplicazione delle previsioni delle sanzioni non giova e poiché vale il principio di specialità della sanzione penale, la nostra Commissione aveva previsto che le disposizioni di questo provvedimento «non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali». Questo significava non già lasciare libero il campo al maltrattamento in materia di caccia, di pesca, di allevamento. Ricordo gli esempi che avevamo fatto, sui quali io, come relatore, avevo ricevuto assicurazioni dall'unanimità della Commissione: se un cacciatore trasporta, tiene al guinzaglio o utilizza un cane in modo da maltrattarlo, il fatto che ciò avvenga nell'ambito della caccia non costituisce certamente un'oasi di impunità; si tratta bensì del fatto che la legge speciale in materia di caccia o di pesca stabilisce delle sanzioni rispetto ai casi specifici

e quindi non si può non richiamare il caso specifico per il noto principio di specialità della legge penale cui ho accennato prima.

Questo era lo spirito della mia accettazione, condivisa da tutta la Commissione, dell'elencazione di leggi speciali in materia di animali. Avevamo ribadito che la legge generale deve cedere il passo alla legge speciale, principio da sempre accettato. Avevamo anche affermato che, nei casi in cui ancora non erano previste norme sanzionatorie, come per esempio nell'attività circense, la legge speciale doveva uniformarsi ai principi della legge generale. Non era affatto prevista un'isola di impunità rispetto alle leggi speciali: è fondamentale che si capisca bene il pensiero sotteso alla distinzione che era stata introdotta in questa legge.

La modifica apportata dalla Camera sulle manifestazioni storiche e culturali non solo, nell'eccezione, stravolge il testo, ma ne dà un'interpretazione non autentica, assolutamente sbagliata, partendo dal presupposto che in realtà si siano create delle isole di impunità. Infatti, la Camera dei deputati ha stabilito che le disposizioni del Titolo IX-*bis* del libro II del codice penale non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente. Il maltrattamento non costituisce reato se c'è l'autorizzazione e questo è gravissimo. Voglio fare un esempio che forse risulterà offensivo – e me ne scuso – ma intendo chiarire il mio pensiero: di questo passo si potrebbe arrivare ad affermare che lo stupro è reato durante tutto l'anno, salvo nelle feste carnasciali autorizzate. Non è possibile affermare che in presenza di autorizzazione della Regione, ovvero di un atto amministrativo, quello che è definito maltrattamento in via generale diventa non punibile; se lo affermassimo significherebbe che l'autorizzazione amministrativa fa aggio sulla sanzione penale, esattamente come farebbe aggio sul reato di stupro l'autorizzazione alle feste carnasciali. Ecco l'inciviltà di questa norma! Si tratta di un provvedimento assolutamente incivile che dà luogo alla mia più ferma e vibrata reazione, perché stravolge il significato della riserva fatta, invece, rispetto al principio di specialità del diritto penale di cui ho parlato. Questo è a mio giudizio un gravissimo *vulnus* inferto nel testo di legge che era stato licenziato dal Senato.

Il signor Presidente ha già parlato delle modifiche al nuovo testo dell'articolo 19-*quater* rispetto al quale noi avevamo ragionato con buon senso: dato che vi è un provvedimento di custodia degli animali sequestrati e confiscati, le spese per il mantenimento e la custodia devono essere anticipate dallo Stato. L'onere di nutrire l'animale non può essere posto a carico del proprietario che lo ha maltrattato e a cui è stato confiscato: naturalmente sarebbe l'animale stesso a pagare per l'inerzia di questo signore. Avevamo pertanto indicato che vi doveva essere un'anticipazione da parte dello Stato per queste spese, salvo il diritto di recupero delle stesse a carico del condannato. Non so neanche io, signor Presidente, perché questa norma di buon senso non sia stata accettata; forse per una paura atavica di questo Parlamento: appena si parla di spesa anche corretta e minimale si ha il terrore di far crollare l'economia dello Stato, che per la verità sta crollando per altre precise ragioni.

Per quanto riguarda l'articolo 5, signor Presidente, colleghi, il Senato aveva deciso di prevedere una norma di principio per le attività formative. Avevamo previsto che lo Stato e le Regioni «promuovono d'intesa» l'integrazione dei programmi didattici ai fini di una effettiva educazione in materia di etologia comportamentale degli animali. Questa norma di principio è stata però edulcorata dalla modifica introdotta dalla Camera, che ha stabilito che lo Stato e le Regioni «possono promuovere» d'intesa (e non «promuovono») quei corsi di formazione. Si tratta di una previsione rischiosa: se i corsi risulteranno costosi, Stato e Regioni potranno ritenersi esentati dal promuoverli.

Inoltre non comprendo il senso della specificazione introdotta dalla Camera all'articolo 6 in quanto «gli animali di affezione» per definizione sono proprio quelli per i quali non si comprende un intervento delle guardie delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Infine, signor Presidente, in base alla saggezza derivante dall'età (e l'etimologia del Senato non consente su questo obiezioni di sorta), la nostra Commissione aveva stabilito che le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni dovevano affluire all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate al Ministero della salute che le avrebbe destinate per la realizzazione delle finalità della legge. Avevamo risolto – se mi si consente l'espressione – in un colpo solo tutti i problemi e ci eravamo fidati del Ministero. D'altra parte, come poteva essere diversamente, visto che si trattava di una legge approvata all'unanimità dalla maggioranza e dall'opposizione? Noi confidavamo che il Ministero avrebbe agito bene, che avrebbe tenuto conto delle associazioni e degli enti intervenuti nella custodia di questi animali. Poteva anche verificarsi il caso di un avanzo di fondi che potevano essere utilizzati dal Ministero per una destinazione di suo gradimento, sempre limitatamente alla realizzazione di questa legge.

Una legge non deve mai ammiccare a nessuno, una legge deve avere una sua forza. Invece in modo ammiccante la Camera dei deputati ha previsto che il Ministero deve destinare quelle entrate alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Non mi piace questo modo ammiccante di agire.

Collegli, in conclusione le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono come bombe fatte cadere in un campo faticosamente arato e credo anche ben arato; i risultati della caduta di queste bombe sono sotto gli occhi di tutti.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, come sappiamo molto bene l'*iter* di questo provvedimento è stato molto lungo e faticoso; in particolare i vari passaggi tra i due rami del Parlamento a mio parere non hanno migliorato il testo.

Ricordo a tutti che la discussione svoltasi in prima lettura nella nostra Commissione ci aveva consentito di giungere ad un testo di compromesso certo per alcuni aspetti migliorabile, ad esempio per quanto riguarda il

nuovo articolo 544-*bis* del codice penale. Oggi tale disposizione non è più emendabile in quanto non è stata modificata dall'altro ramo del Parlamento. Voglio però ricordare che in questa sede abbiamo discusso ampiamente di questo punto. Affermare che «chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte o una lesione all'animale» può dare adito a interpretazioni assai pericolose: infatti è stata cancellata l'espressione contenuta nei disegni di legge presentati all'origine di questo *iter* e cioè «salvo i casi espressamente previsti dalla legge». Questo consentiva una lettura interpretativa da parte del giudice, forse più rigorosa e più attenta, che poteva eludere conflitti di fronte ai quali ci potremmo ancora trovare. Ormai però questa norma non è più perfettabile.

### Presidenza del vice presidente ZANCAN

(*Segue CALVI*). Possiamo intervenire soltanto sulle modifiche apportate dalla Camera che il collega Zancan ha illustrato, direi con particolare intelligenza, penetrazione e scienza, mostrando quanto esse siano opinabili, censurabili; ancora una volta sono costretto a rilevare che la Camera ha lasciato a noi una decisione che desta molte perplessità. Non riesco a capire perché, da una parte, la Camera sia intervenuta in modo più pressante e rigoroso e, dall'altra, abbia introdotto – non so quanto consapevolmente – forme di attenuazione non giustificate.

Ad esempio, voglio soffermarmi (come ha già fatto il collega Zancan) sulla modifica dell'articolo 727 del codice penale. Nel testo approvato dal Senato la norma statuiva: «Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze». Le disposizioni di questo tipo sono definite norme di chiusura: in esse si fa un'affermazione con la quale si dilata l'applicabilità della norma stessa. La Camera ha invece eliminato l'espressione «o comunque» e l'ha sostituita con la congiunzione «e». Chiunque abbia esperienza di giudizi sa che a questo punto è necessario che ricorrano ambedue le condizioni perché si realizzi l'illecito. Trovo francamente abbastanza stravagante questo modo di legiferare. Il Senato aveva predisposto un testo più rigoroso e coerente, tenendo conto di tantissimi problemi: ad esempio del problema delle galline tenute in serie in condizioni spesso di gravi sofferenze. Con la norma da noi approvata anche simili fattispecie sarebbero state perseguibili; invece, con la modifica apportata dalla Camera, è necessario che ambedue le condizioni si verifichino.

Un discorso più approfondito merita la modifica del nuovo articolo 19-*ter*. Chiunque sia pratico di diritto può cogliere fino in fondo la gravità dell'affermazione contenuta nel passo con il quale si introduce una sorta di causa di non punibilità (perché di questo si tratta). Nel testo della Camera, infatti, si statuisce che le norme non si applicano nel caso di «ma-

nifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente». A mio parere questo è un passaggio di una gravità inaudita dal punto di vista sistematico. Siamo di fronte alla possibilità di creare una causa di non punibilità al di fuori di quelle generali previste dal nostro sistema penale, una causa che si aggiunge a quella dello stato di necessità e della legittima difesa. In questa circostanza ci troviamo di fronte a un caso di non punibilità affidato alla discrezione di un organo amministrativo sulla base di una consuetudine: a me questo sembra sistematicamente inaccettabile. Forse alla fine della discussione approveremo questo testo senza modifiche, però devo sottolineare che come giurista avverto una grave sofferenza nei confronti di un'asserzione che è sistematicamente e culturalmente del tutto inaccettabile. Dopo aver definito un'ipotesi di reato, si precisa che la sanzione può essere disapplicata nel caso in cui un provvedimento amministrativo assuma che vi è una consuetudine per cui quel fatto non costituisce più reato: giudico questo un grave *vulnus*, una grave violazione dei principi generali del nostro sistema penalistico.

Preciso inoltre che non comprendo affatto il motivo per cui i colleghi della Camera abbiano posto tanta attenzione sull'articolo 5 del provvedimento al nostro esame. Il testo approvato dal Senato stabiliva che: «Lo Stato e le regioni promuovono»; per la Camera questa disposizione non risulta chiara e conseguentemente la modifica stabilendo che: «Lo Stato e le regioni possono promuovere». Sottolineo che l'espressione «promuovono» non significa certo che sono obbligati a promuovere.

Le modifiche apportate dalla Camera suscitano in noi notevole perplessità e dico fin d'ora che valuteremo come votare. Forse alla fine seguiremo l'esempio del nostro Gruppo alla Camera, che ha espresso un voto favorevole; però, se così fosse, se per ragioni politiche dovessimo pervenire alla votazione favorevole, avanzo fin d'ora una forte riserva sull'opportunità di accogliere un'espressione così asistemica rispetto al nostro ordinamento, per le ragioni prima richiamate circa l'introduzione di una causa di non punibilità sulla base del recepimento di una consuetudine rilevata dal punto di vista amministrativo.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, non voglio ripetere tutte le osservazioni che sono state proposte dai colleghi che sono intervenuti, ma anch'io nutro molte perplessità sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Credo che ci troviamo palesemente di fronte a una minore sensibilità della Camera su questo tema; e questo deve, secondo me, ricondursi a un clima culturale diverso, visto che non si tratta di maggioranza e di opposizione: infatti il provvedimento, dopo un dibattito prolungato, era stato approvato all'unanimità dalla maggioranza e dall'opposizione e non certo per distrazione o per superficialità.

È vero che in ogni caso si tratta di un provvedimento che introduce miglioramenti a protezione degli animali, tuttavia in certi passaggi risulta incomprensibile questa minore sensibilità. Da una parte appare sensato sostenere che le Regioni «possono promuovere», nel senso che lo Stato ri-

mette a loro l'iniziativa e non la impone; d'altra parte però, come è stato precisato nelle dichiarazioni dei senatori Zancan e Calvi – anticipate anche dal presidente Caruso –, alcune modifiche risultano incomprensibili. Non è facile pertanto decidere quale atteggiamento assumere nei confronti del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Per esempio, nel nuovo articolo 727 del codice penale, la sostituzione da parte della Camera delle parole «o comunque», a cui si è riferito prima il collega Calvi, con la congiunzione «e» restringe le fattispecie sanzionabili: infatti la norma colloca i comportamenti illeciti nella sfera più alta e più facilmente dimostrabile e rinuncia di fatto alla protezione dell'animale per una gamma di comportamenti che pure esistono e che possono essere produttivi di gravi sofferenze.

Intendo ora soffermarmi sull'intervento effettuato dalla Camera sul nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Credo che la disposizione concernente le manifestazioni storiche e culturali sia una concessione (di cui capisco anche le ragioni dato che al riguardo c'è un dibattito aperto tra conservatori e progressisti) alle esigenze di quell'antropologia culturale che si è costruita sull'accettazione della violenza o della sofferenza, esattamente come per le corride. Vi sono però questioni di civiltà rispetto alle quali non possiamo tornare indietro; alcune tradizioni popolari dovranno cedere il passo ad una consapevolezza più matura dei diritti degli animali. Su tale questione si sono registrati atteggiamenti diversi. Forse ai nostri colleghi della maggioranza non sono venuti in mente il Palio di Siena o altre tradizioni vessatorie, che espongono gli animali a sofferenze e rischi gravi. Probabilmente il dibattito svolto al Senato nel corso della prima lettura del testo non ha enucleato questo tema, la Camera ha il merito di averlo fatto ma purtroppo ha agito nel modo peggiore possibile, cedendo su tutti i piani alla forza delle tradizioni. Il provvedimento al nostro esame cambia il rapporto di civiltà tra gli uomini e gli animali e quindi deve anche intervenire sulle manifestazioni storiche e culturali che le Regioni autorizzeranno, perché sono veicolo di turismo: ad esempio, la Regione Toscana difenderà sicuramente il Palio di Siena. Questa sera Rete 4 dovrebbe trasmettere un programma sulle tradizioni popolari in cui sono proposti esempi relativi ad un uso degli animali incompatibile con la *ratio* di questa legge. Molte sono le manifestazioni popolari locali e per assurdo ogni Comune potrebbe inventarne una.

Il contrasto tra l'orientamento emerso alla Camera e la *ratio* di questa legge sta nella necessità di innovare e non di conservare aree franche. Ne abbiamo discusso anche in altre legislature; ad esempio non concordo sul fatto che queste norme non valgano per l'allevamento e il trasporto degli animali. La verità è che applicando a quelle fattispecie le norme volte a tutelare la salute degli animali o la loro condizione si nuocerebbe ad interessi che non saprebbero come organizzarsi nel breve periodo. L'introduzione di questo principio nel testo a mio avviso costituisce già una ragione di perplessità: ne deduciamo infatti che i comportamenti individuali sono deprecabili, mentre quelli organizzati collettivamente e istituzionaliz-

zati non lo sono. Personalmente non mi sento di condividere tale disposizione.

Per quanto riguarda l'articolo 6 del disegno di legge mi sembra del tutto incomprensibile la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento: non si riesce ad individuare una ragione che possa giustificare la limitazione dei compiti delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai soli animali di affezione. Come ha già ricordato il senatore Zancan, non c'è mai stato bisogno di guardie zoofile per tutelare animali di affezione. Essi vivono nella casa o nel cortile, luoghi in cui le guardie zoofile non sono legittimate ad entrare. Quale ragione può portare ad affidare alle guardie zoofile ciò che normalmente nella vita quotidiana è sottratto alla loro competenza?

Mi sembra che ci siano controindicazioni consistenti ad accettare questo provvedimento e per questo motivo prima di esprimere un orientamento di voto, desidero consultarmi con gli altri membri del mio Gruppo.

CALVI (*DS-U*). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere brevi considerazioni al mio intervento precedente. Torno sul punto che a mio avviso è il più controverso, relativo alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al nuovo articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Mi ero dimenticato di accennare – e vale la pena ricordarlo – che la prima parte della norma è tecnicamente corretta in quanto fa riferimento a casi previsti da leggi speciali e questa possibilità rientra nel nostro sistema normativo. Trovo invece assolutamente fuori dal nostro sistema e non coerente con esso l'introduzione da parte della Camera la seconda parte di questa norma che disciplina la possibilità di prevedere una causa di non punibilità sulla base di un atto amministrativo che recepisce una consuetudine. Le cause di non punibilità sono esclusivamente quelle previste dagli articoli 51, 52 e 53 del nostro codice penale.

Il senatore Dalla Chiesa parlava di un processo culturale legato all'antropologia; indubbiamente questo è vero ma sottolineo che stiamo parlando di una norma penale. Si disciplina un'ipotesi di reato e poi si statuisce che quella fattispecie non sarà punibile se verrà emanato un atto amministrativo che recepisce una consuetudine. Questo non è consentito nel nostro sistema. Si tratta di una grave carenza di chi ha voluto basare sulla cultura antropologica la redazione di una norma penale. Bisogna seguire le regole del nostro sistema penale mentre la modifica introdotta dalla Camera è asistemica e quindi inaccettabile.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, vorrei fare alcune notazioni che in qualche maniera tengano conto delle cose dette fino ad ora dai colleghi. Premetto di essere a mia volta consapevole di una sorta di disegno eversivo rispetto allo spirito iniziale di questo disegno di legge, uno strano disegno che ha strutturalmente animato le modifiche sulle quali si sono appuntate le critiche dei colleghi che mi hanno preceduto. In un contesto normativo che nella sua trama iniziale aveva finalità chiare ed evidenti a



tutti si sono volute calare talune vicende civili sostanzialmente aliene sforzandosi di rendere compatibili l'una e l'altra cosa. È chiaro che questo sforzo ha cagionato un forte squilibrio all'interno dello stesso disegno di legge e per questo ho parlato di disegno eversivo. A mio avviso però è altresì vero che questo squilibrio, a una più attenta lettura, specialmente in alcuni passaggi, può avere un suo significato e una sua – mi spingo a dire – necessità. Cerco di chiarire subito la mia riflessione.

Nelle norme di riferimento, che sono gli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale, si disciplina sotto forma di reato il cagionare la morte o le lesioni ad un animale senza necessità o per crudeltà. Malgrado tutte le discussioni svolte nel corso della prima lettura in questa Commissione, se la Camera non avesse introdotto alcune correzioni al testo si sarebbe verificata una pesante conseguenza nel nostro ordinamento: queste due ipotesi normative inevitabilmente, soprattutto nell'interpretazione giurisprudenziale, sarebbero andate a colpire e reprimere una serie di attività di cui dobbiamo tenere conto. Ricordo solo l'esempio della caccia: sarebbe stato facile, soprattutto – ripeto – in sede di lettura giurisprudenziale, far ricadere in quelle fattispecie una serie di comportamenti che nel nostro sistema e nella nostra tradizione hanno – è inutile nasconderselo – un ben residuale carattere di necessità. Tutto il dibattito relativo all'abbigliamento, alla caccia, anche alla stessa tradizione circense sarebbe inevitabilmente ricaduto, prima o poi, nelle previsioni di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter*.

Di fronte a questa situazione, secondo la formulazione licenziata da questo ramo del Parlamento, l'articolo 544-*quater* stabiliva una sostanziale equivalenza fra il concetto di insostenibilità per le caratteristiche etologiche e quello di strazio o sevizie, mentre l'articolo 544-*sexies* stabiliva una sorta di presunzione *iuris et de iure* che l'incompatibilità delle condizioni di detenzione degli animali con la loro natura fosse *ipso iure* produttiva di sofferenza. Infatti, scrivere: «Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o comunque produttive di gravi sofferenze» voleva dire che saremmo arrivati a punire, *ex* articolo 727, chiunque avesse tenuto un animale in semplici condizioni di incompatibilità con la sua natura, prescindendo dal contenuto di sofferenza.

Forse, se al Senato avessimo strutturato diversamente la norma, non avremmo reso possibile una modifica da parte della Camera, la quale (questo va detto) non ha risolto il problema ma, pensando di risolverlo, in qualche maniera lo ha aggravato, lo ha presentato sotto una diversa apparenza. Infatti, si è ovviato alla presunzione *iuris et de iure* della incompatibilità uguale sofferenza, però si è ristretto fortemente il campo di applicazione della norma. Oggi, secondo il testo approvato dalla Camera, per poter concretamente applicare l'articolo 727 è necessaria non solo l'incompatibilità ma anche la prova delle gravi sofferenze, e non sono più necessarie solo le gravi sofferenze, ma anche la prova dell'incompatibilità.

Lo stesso tipo di soluzione (anzi, forse ancora peggiore) si realizza con il nuovo testo dell'articolo 544-*quater*. Però – ripeto – a mio avviso

le modifiche in qualche maniera, forse con un eccesso di spinta in avanti nella formulazione della norma, è stato lo stesso testo del Senato, non dico a renderle possibili, ma a causarle.

Allo stesso modo, anche per quanto riguarda l'articolo 3 sicuramente siamo in presenza di un'aggiunta da parte della Camera che si sforza di tenere conto delle tradizioni di cui è ricco il nostro Paese. Si tratta di tradizioni non sempre, peraltro, particolarmente entusiasmanti sotto il profilo della moralità nel trattamento degli animali. Il testo approvato dalla Camera tenta di tenere conto di fatti che comunque non si possono ignorare, cioè appunto di una serie di tradizioni regionali. Se non fosse stata introdotta questa modifica, quelle tradizioni sarebbero state cancellate in maniera assoluta, definitiva e irreversibile (avete citato il Palio di Siena, anche a me corre l'obbligo di citarlo tra le nostre tradizioni), senza prevedere neanche una forma di adattamento possibile o qualunque altra soluzione.

Io sono quindi assolutamente partecipe della perplessità e mi associo alle critiche espresse sul testo al nostro esame. Però al tempo stesso non posso non chiedermi se talune disposizioni non attentamente valutate del testo approvato dal Senato non abbiano in qualche maniera indotto la Camera a tentare di rimediare in un modo che – ne convengo per l'ultima volta – finisce con l'essere peggiore del male originario.

### **Presidenza del presidente Antonino CARUSO**

**PRESIDENTE, relatore.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Io non desidero replicare, anche perché condivido in larga parte, se non la totalità delle considerazioni che sono state svolte dai colleghi nella discussione generale. Mi limito semplicemente a riaffrontare la problematica – certamente molto rilevante – relativa alle modifiche introdotte dalla Camera al nuovo articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale. Per semplicità, facciamo riferimento alla questione Palio di Siena.

Sono assolutamente d'accordo sull'individuazione della questione come da ultimo operata dal senatore Calvi. Si stabilisce che tutte le disposizioni penali introdotte nel provvedimento al nostro esame non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente; pertanto giustamente il senatore Calvi afferma che in pratica si stabilisce che un atto amministrativo che recepisce una consuetudine possa determinare la non applicabilità della legge penale. Credo però che si debba aggiungere qualcosa a questa considerazione, che pure condivido.

Il testo approvato dalla Camera statuisce che quelle disposizioni «non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla

regione competente». Che cosa deve intendersi con questo? Che si tratta di manifestazioni che sono soggette all'autorizzazione regionale (e quindi questo sarebbe positivo) o si deve intendere che tali disposizioni si applicheranno per tutte quelle manifestazioni a carattere locale che non hanno necessità di essere autorizzate dalla Regione? Ma mi domando, e chiedo che i colleghi si domandino e traggano delle conclusioni, se del caso conclusioni palesi, nel momento della dichiarazione di voto, cosicché i nostri lavori possano anche sovvenire all'interprete: è necessario che chi organizza una manifestazione storica o culturale faccia riferimento espresso all'uso dell'animale, oppure no? In altre parole, se viene autorizzata una qualsiasi manifestazione culturale o storica, la Regione come potrà individuare l'eventuale necessità di non applicare queste disposizioni, o, per meglio dire, di determinare la non applicazione di queste disposizioni? Se si organizza il Palio di Siena l'autorizzazione regionale riguarderà quella manifestazione e tutti sanno, Regione compresa, che si tratta di una corsa di cavalli. Ma se viene chiesta l'autorizzazione per una qualsiasi manifestazione culturale o storica, e questa viene accordata dalla Regione, l'eventuale sevizia o condotta sanzionata penalmente dalle norme che ci apprestiamo ad introdurre sarà esclusa, o no? Ritengo che non debba essere esclusa; credo che nelle manifestazioni a carattere locale e in quelle regionali che non abbiano come specifica destinazione l'uso dell'animale, questa eccezione introdotta dalla Camera dei deputati non debba avere efficacia e che quindi in questo caso valgano le disposizioni e le sanzioni penali introdotte con la legge.

Conclusivamente voglio ricordare come la prima parte di questa disposizione, rimasta inalterata a seguito dell'intervento della Camera dei deputati, sia stata lungamente meditata, ragionata e articolata dal Senato per pervenire alla fine ad una conclusione che mi sembra tuttora da condividere, quella cioè di introdurre una serie di disposizioni legislative che siano di cornice e affidare alla sensibilità del legislatore la necessità eventuale di modificare tutte le leggi speciali che pure si occupano di animali per uniformare il loro portato a quello della legge cornice limitatamente alle condizioni specifiche cui le leggi speciali si rivolgono. Un esercizio di realismo, quindi, che avrebbe evitato soluzioni *tranchant*, pure prospettate, che avrebbero tuttavia condotto al non uso virtuoso dell'animale. Pensate ai cani addestrati per l'accompagnamento dei ciechi o per il disvelamento delle droghe: si tratta di animali evidentemente sottoposti a trattamenti di addestramento talora pesanti, eppure i benefici che derivano dalle loro attività non possono essere revocati in dubbio e non possono essere rinunciati.

La soluzione che aveva trovato l'accordo del senatore Zancan, primo relatore del provvedimento, e di tutta la Commissione, mirava proprio a rendere proporzionale qualsiasi intervento sugli animali rispetto all'utilità per la collettività.

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho molto apprezzato il suo intervento finale ma rimango dell'opinione che avevamo voluto costruire

una cornice nella speranza che i casi singoli si uniformassero ad essa. Con l'emendamento approvato dalla Camera, i casi singoli tendono ad incidere sulla cornice. Si è verificato cioè il fenomeno assolutamente contrario a quello da tutti noi auspicato in quanto il caso singolo prevale sulla legge generale. Questa è la gravità della modifica approvata dalla Camera e pertanto ribadisco la mia valutazione fortemente critica: siamo esattamente all'opposto rispetto alla direzione che il Senato aveva a suo tempo indicato. Questa è una mia opinione personale.

PRESIDENTE. Comunico che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 22,30.*